



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo



Leg. 16/12/2008 0006085.0

Roma,

Al Capo del
 Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
 del Personale e dei Servizi
 Pres. Luigi Birritteri

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale
 E della Formazione
 Ufficio VI - UNEP

Rif. Prot. n. 6/1120/035/2008/CA del 23 luglio 2008

SEDE

Poste Italiane S.p.A.
 Viale Europa, n. 190
 00144 ROMA
 Fax 06 59587420
 c.a. Legal Affairs
 Vice President
 Avv. Andrea Sandulli
 Rif. Prot. n. 246/R/2008 del 4/8/2008

OGGETTO: Notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale - Modifiche all'art. 7 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, introdotte dall'art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - Risvolti sull'attività di esecuzione dell'ufficiale giudiziario - Richieste di parere.

In riferimento alla richiesta in oggetto indicata, il Dipartimento in indirizzo sottopone al parere di questo Ufficio quattro distinti quesiti:

- 1) se - alla luce del nuovo sesto comma dell'art. 7 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, introdotto dal comma 2-quater dell'articolo 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - in caso di notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari (incluse le sentenze) senza la consegna del piego personalmente al destinatario dell'atto, l'omesso invio della lettera raccomandata contenente

- la comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) configuri una nullità rilevabile d'ufficio dall'Ufficiale giudiziario richiesto di compiere un atto esecutivo sulla base dello stesso atto, oppure se tale omissione determini una mora irregolarità, irrilevante ai fini dell'avvio della procedura esecutiva, che deve essere eccitata dalla parte interessata;
- 2) se e in che modo si applica il nuovo sesto comma del citato articolo 7 in caso di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche con consegna del piego a persona diversa dal legale rappresentante o dalla persona incaricata di ricevere le notificazioni;
- 3) se e in che modo si applica il nuovo sesto comma del citato articolo 7 in caso di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari alle persone giuridiche, qualora nell'atto da notificare sia indicata la persona fisica che rappresenta la persona giuridica, unitamente alla sua residenza, domicilio o dimora abituale;
- 4) se e in che modo si applica il nuovo sesto comma del citato articolo 7 nel caso di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici in generale;

L'articolo 36, comma 2-quater, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato l'articolo 7 della Legge 20 novembre 1982, n. 890, recante "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari", inserendo il nuovo sesto comma del seguente tenore <<Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata>>.

Il comma 2-quinquies del citato art. 36 dispone, poi, in via transitoria, che <<La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza>>.

L'intervento del legislatore in tema di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari, è intervenuto dopo che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 131 del 2007, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della <<questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, avvenuto la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata. Invero, non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., non soltanto perché diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. - dove è l'ufficiale giudiziario che consegna l'atto al portiere - e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna - ma anche perché non è irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario>>. Nella stessa occasione, la Corte aveva affermato che <<neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono "ictu oculi" riconoscibili come tali>>. Infine, la Corte aveva altresì sottolineato che, <<non è pertinente il richiamo alla sentenza n. 346 del 1998, avendo questa imposto che il destinatario fosse notiziato, per l'impossibilità di consegnare il piego a chiunque sia, della circostanza che la notifica si sarebbe perfezionata con

il deposito del piego e la sua giacenza presso l'ufficio postale, laddove il rimettente sollecite in tutt'altra situazione una non necessaria duplicazione di attività dell'ufficiale postale».

La Corte Costituzionale ha, in sostanza, affermato, per un verso, che nel caso in cui il piego non venga consegnato al destinatario dell'atto personalmente, bensì ad uno dei soggetti abilitati a riceverlo ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 890/1982, non è irragionevole la mancanza di previsione dell'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto, in quanto la stessa avrebbe le medesime caratteristiche "postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario e, dall'altro, che tale situazione non può essere paragonata, al fine di richiedere una disciplina uniforme, né a quella disciplinata dall'articolo 139, quarto comma, c.p.c. (consegna del piego, da parte dell'ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino di casa), né, a maggior ragione, a quelle previste dagli articoli 140 c.p.c. e 8, secondo e terzo comma, della Legge n. 890/1982 (impossibile consegna del piego - da parte, rispettivamente, dell'ufficiale giudiziario e dell'agente postale - per rifiuto delle persone abilitate o per temporanea assenza del destinatario).

Nonadimeno, il legislatore ha inteso novellare l'articolo 7 più volte citato sancendo l'obbligo, per l'agente postale che ha consegnato il piego ad uno dei soggetti abilitati alla ricezione, ma non personalmente al destinatario, di comunicare a quest'ultimo l'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Così facendo, è stato imposto all'agente postale un onere di comunicazione al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto simile non solo a quello che, seppure per ragioni parzialmente diverse, è contemplato dall'articolo 139, quarto comma, c.p.c., ma anche a quello previsto dall'articolo 660, settimo comma, c.p.c., secondo il quale *«se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione»*.

Di conseguenza, tenute da parte le distinte ipotesi previste dagli articoli 140 c.p.c. e 8 della Legge n. 890/1982, le risposte ai quesiti posti non possono prescindere da un confronto tra la norma in commento e quelle di cui agli artt. 139, quarto comma, e 660, settimo comma, c.p.c., che rappresentano, sotto il profilo giuridico, i suoi più diretti precursori.

L'elemento che viene immediatamente in rilievo è rappresentato dal fatto che, in tutte e tre le disposizioni a confronto, quella di cui trattasi viene definita come comunicazione di avvenuta o di effettuata notificazione dell'atto (C.A.N.).

Il comune e chiaro dato letterale delle disposizioni in esame induce l'interprete a ritenere che, anche nella nuova fattispecie disciplinata dal sesto comma del citato articolo 7, il procedimento di notificazione si perfeziona all'atto della consegna del piego ad uno dei soggetti (diversi dal destinatario) abilitati e che la comunicazione di avvenuta notificazione rappresenta un adempimento ulteriore e obbligatorio, ma estraneo al procedimento di notificazione medesimo. In tali casi, pertanto, la notificazione si intende perfezionata ed è valida all'atto della consegna del piego ad una delle persone (diverse dal destinatario) indicate nei commi secondo e terzo del citato articolo 7, mentre l'omesso invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione non determina la nullità della stessa, bensì una mera irregolarità formale estrinseca che non può essere rilevata d'ufficio dall'Ufficiale giudiziario richiesto di procedere in via esecutiva sulla base di atti o sentenze in tal modo notificate, ma che può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata nelle opportune sedi giudiziali (ad esempio, con l'opposizione a progetto, all'esecuzione o agli atti esecutivi).

Alle stesse conclusioni, difatti, è pervenuta la costante giurisprudenza formatasi sugli articoli 139, quarto comma, e 660, settimo comma, c.p.c., atteso che, in tali casi, la Suprema Corte, circa le conseguenze dell'omessa spedizione del C.A.N., ha affermato che *«in tema di*

notificazioni, con riferimento alla notificazione mediante consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui al 4° comma, art. 139 c.p.c., non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.» (Cass., sez. II, 05-07-2006, n. 15315, in tal senso, anche Cass., sez. II, 04-04-2006, n. 7816; Cass., sez. trib., 28-10-2003, n. 16164; Cass., sez. lav., 13-05-2003, n. 7349, Cass., sez. lav., 20-09-1997, n. 9329; Cass., sez. I, 20-04-1994, n. 3767, Commis. trib. centrale, 16-12-1992, n. 6882; Cass., 18-10-1989, n. 4191; contra, Giudice di pace Roma, 14-12-2005; Commis. trib. centrale, 13-03-1989, n. 1794).

Nello stesso senso, anche C. Stato, sez. IV, 14-12-2006, n. 7465, secondo il quale «nei casi di notifica effettuata al portiere, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la spedizione della raccomandata non si configura come elemento perfezionativo della fattispecie, con la conseguenza che la sua omissione costituisce mera irregolarità».

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che, non costituendo, l'invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificazione, un elemento essenziale del procedimento di notificazione, questa deve considerarsi effettuata nella data di consegna della copia dell'atto - data dalla quale decorre, nel caso di notifica di una sentenza, il termine per l'impugnazione - e non già nella data di spedizione o ricezione della raccomandata medesima (Cass., 19-01-1989, n. 245).

In riferimento all'omissione della spedizione al destinatario dell'atto della raccomandata contenente l'avviso di effettuata notificazione non in mani proprie, previsto dall'art. 660, settimo comma, c.p.c., la giurisprudenza, pur avendo affermato che essa, anche nel caso di notificazione a mezzo posta, «costituisce valido motivo di opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668», in quanto si tratta di un adempimento che «mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato», ha comunque ribadito che il mancato avviso costituisca una mera irregolarità della notifica e non un elemento di validità della stessa (Cass., sez. III, 15-06-2004, n. 11289; T. Milano, 31-05-1999).

Relativamente al quesito indicato al n. 2), occorre premettere, su un piano generale, da parte di autorevole dottrina e della giurisprudenza di merito, è stata affermata la configurabilità di una notificazione a mani proprie anche nei confronti delle persone giuridiche o degli enti privi di personalità giuridica indicati dall'art. 145, 2° comma, c.p.c. allorché la notificazione dell'atto venga effettuata - ai sensi del 1° comma dell'art. 145 c.p.c. (cui fa rinvio anche il 2°) - presso la sede dell'ente «mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni».

Ciò posto, si è anche affermato che, qualora la notifica dell'intimazione di sfratto a una persona giuridica ai sensi dell'art. 145, 1° comma, c.p.c., «venga eseguita mediante consegna dell'atto ad altra persona adotta alla sede» sociale, in mancanza del legale rappresentante o della persona incaricata di ricevere le notificazioni, [questa] deve essere seguita dall'avviso di effettuata notifica di cui all'art. 660, ultimo comma, c.p.c., non potendo considerarsi avvenuta «in mani proprie dell'intimato» (T. Milano, 31 maggio 1999, P. Monza, 9 ottobre 1990), per l'assenza di quel rapporto di intemedesimazione organica, ritenuto a tal fine necessario.

In senso contrario, si è però espresso il giudice di legittimità affermando, con una pronuncia ampiamente criticata in dottrina, che «il legislatore, allorché ha usato l'espressione «... non è stata notificata a mani proprie...» contenuto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. intendeva evidentemente fare riferimento (quantomeno fondamentalmente) all'ipotesi che il conduttore sia una persona fisica», per cui ha stabilito che «qualora la notificazione dell'intimazione di sfratto ad una persona giuridica o ai soggetti indicati nell'art. 145, 2° comma, c.p.c., avvenga con una delle modalità indicate dal 1° comma di tale norma, si deve

escludere che l'ufficiale giudiziario sia tenuto ad invitare all'ente intimato l'avviso ai sensi dell'art. 660, ultimo comma, c.p.c. >> (Cass., sez. III, 05-08-2002, n. 11702).
 Nondimeno, considerato che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, la persona giuridica è abilitata a ricevere l'atto da notificare unicamente attraverso la persona del legale rappresentante o di quella incaricata di ricevere le notificazioni e, solo in mancanza di queste, attraverso altra persona addetta alla sede o (nell'attuale versione dell'art. 145, 1° comma, c.p.c., richiamato per gli enti non personificati, dal secondo comma dello stesso articolo) il portiere dello stabile in cui è la sede, appare preferibile l'interpretazione che ritiene configurabile una notificazione a mani proprie anche nei confronti delle persone giuridiche o degli enti privi di personalità giuridica.

Di talché, poiché tali considerazioni di ordine generale debbono valere anche nel caso in cui la notifica dell'atto alla persona giuridica o all'ente non personificato venga effettuata a mezzo posta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/1982, appare possibile affermare che, tutte le volte in cui la notificazione non avvenga mediante la consegna del piego - rispettivamente, presso la sede legale o quella indicata dall'art. 19, secondo comma, c.p.c. - nelle mani del legale rappresentante o di una persona incaricata di ricevere le notificazioni, l'agente postale è obbligato ad effettuare la comunicazione di avvenuta notificazione ai sensi del sesto comma del citato articolo 7, sia pure ai fini e con gli effetti innanzi indicati.

In relazione al quesito n. 3), va richiamata la circostanza che il nuovo testo dell'art. 145 c.p.c., comma 1 - modificato dall'art. 2, comma 1, della Legge 28 dicembre 2005, n. 263 - dopo aver stabilito che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede organica, testualmente, fondando la propria ratio sempre nel principio della immedesimazione organica, che <<la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale>>.

Attualmente, quindi, la notificazione dell'atto destinato alla società o all'ente, presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale (conosciute) della persona fisica che lo rappresenta è alternativa, non più residuale, rispetto a quella presso la sede della società o dell'ente medesimo. Di talché, nel caso in cui la parte interessata richieda di procedere alla notificazione dell'atto a mezzo posta presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale del legale rappresentante, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 890/1982 trovano applicazione nella loro interezza, incluso, quindi, l'obbligo - previsto dal nuovo sesto comma - per l'agente postale di comunicare al destinatario, tramite lettera raccomandata, l'avvenuta notificazione, in tutti i casi in cui la consegna del piego sia avvenuta nelle mani di una persona abilitata a riceverlo, diversa dal legale rappresentante. Il tutto, ovviamente, ai fini e con gli effetti giuridici sopra descritti.

Infine, quanto al quesito n. 4), occorre distinguere tra le Amministrazioni dello Stato che beneficiano (anche su base volontaristica) del patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato e tutti gli altri enti pubblici che, pur rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura, hanno soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato.

Solo nel primo caso valgono le disposizioni speciali di cui all'articolo 11 del Regio Decreto n. 1611 del 1933 secondo le quali, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, <<tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, ad innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente>>.

Ne consegue allora che, ove la notificazione di un atto destinato ad un'Amministrazione dello Stato debba avvenire a mezzo del servizio postale ai sensi del predetto articolo 11, presso l'ufficio competente dell'Avvocatura dello Stato, non appare possibile applicare la disposizione

di cui al sesto comma dell'articolo 7 più volte citato, non essendo in ogni caso possibile configurare una notifica a mani proprie dell'avvocato dello Stato.
Al contrario, in ogni altra ipotesi di notifica a mezzo posta di un atto destinato ad un ente pubblico avente soggettività distinta dallo Stato, troveranno applicazione modalità procedurali identiche a quelle previste in caso di notificazione degli atti a persone giuridiche o enti privi di personalità, secondo quanto sopra illustrato nella risposta al quesito n. 7.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

